

STATUTO - AZIENDA SPECIALE “DOSSENA”

D) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA

1) È costituita un'azienda speciale ex art 114 D.lgs. 267 / 2000 denominata “DOSSENA”, il cui capitale di dotazione è interamente detenuto dal Comune di Dossena; è fatto salvo quanto al successivo art 9.

2) La Azienda ha sede legale ed operativa in Dossena (BG).

3)

A) L'Azienda ha per oggetto:

- la gestione degli interventi di cui all'art 3 dell'accordo di programma per la riqualificazione e valorizzazione del comune di Dossena (deliberazione di Giunta Regionale n XI / 2504 del 26.11.2019) ed in generale di infrastrutture a valenza turistico – territoriale – culturale e di spettacolo viaggiante;

- la gestione e l'erogazione di tutti i servizi turistici, di supporto, ricreativi, informativi correlati a quanto sopra, con particolare ma non esaustivo riferimento alla gestione di servizi di trasporto e di sosta a pagamento, di punti di ristoro con somministrazione di alimenti e bevande, di servizi di accoglienza e di informazione per i turisti;

- la gestione e l'erogazione di altri servizi pubblici ed attività strumentali, previa deliberazione di affidamento da parte del Consiglio Comunale di Dossena;

- la realizzazione di investimenti e l'acquisizione di finanziamenti relativi a quanto ai punti precedenti.

B) L'Azienda:

i – con riferimento a quanto sopra sub A): consegue direttamente i ricavi da utenti, i corrispettivi ed i contributi da Enti pubblici, i finanziamenti da terzi ed anche dal Comune di Dossena (e / o dagli altri Enti di cui all'art 9) a titolo oneroso o non oneroso; sostiene direttamente i costi e gli investimenti; ciò salvo eventualmente quanto al successivo numero vi);

ii – esercita la gestione dei servizi di cui sopra sub A) in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, anche attraverso l'acquisto di prestazioni da terzi in appalto, fermo quanto al precedente numero i); ciò salvo eventualmente quanto al successivo numero vi);

iii – può avvalersi in via diretta di prestazioni fornite dal Comune di Dossena (e / o dagli altri Enti di cui all'art 9) e / o da società o aziende controllate da questi, previa determinazione delle relative condizioni;

iv – può avvalersi della valorizzazione dell'iniziativa privata di associazioni, volontariato, cooperative sociali;

v – opera in ogni caso nel rispetto della normativa pubblicistica in materia di affidamento dei lavori, servizi e forniture, selezione del personale, individuazione di collaboratori;

vi – diversamente da quanto sopra sub i) e ii), può concedere a terzi specifiche attività e / o spazi o porzioni di immobili di propria competenza per lo svolgimento di dette attività, a mero titolo di esempio, e non esaustivamente, con riferimento a servizi di trasporto e distribuzione di alimenti e bevande, terzi che possono assumere responsabilità nella relativa gestione previa regolamentazione dei relativi rapporti.

4) L'Azienda potrà altresì svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria nel settore di cui all'art.3, che siano connessi alle proprie competenze aziendali.

- 5) L'Azienda potrà altresì provvedere a tutte le attività connesse con quanto al precedente art.3, anche con riferimento allo sviluppo ed alla realizzazione di attività di costruzione e ristrutturazione di immobili; è ammessa la partecipazione e / o la costituzione (previa deliberazione del Consiglio Comunale) da parte dell'Azienda a società, consorzi, associazioni ed altri strumenti associativi previsti dalla normativa vigente, con altri soggetti, operando in tutto il territorio nazionale.
- 6) L'Azienda può compiere ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare, di servizio e di studio necessaria al perseguimento dei propri fini.
- 7) L'Azienda potrà prestare avvalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale, purché ciò risulti strumentale al conseguimento di quanto sopra sub 3).
- 8) La durata dell'Azienda è stabilita fino al 31 Dicembre 2050; la durata potrà essere modificata con deliberazione del Consiglio Comunale di Dossena.
- 9) È consentita l'acquisizione di quote del capitale di dotazione, di cui al successivo art 10, da parte di Comuni o Enti Pubblici diversi dal Comune di Dossena, nel qual caso si procederà alla revisione del presente statuto.

II) CAPITALE DI DOTAZIONE – PARTECIPAZIONE DI ENTI ALL'AZIENDA – COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOSSENA

- 10) Possono detenere quote del capitale di dotazione esclusivamente il Comune di Dossena, nonché eventualmente altri Comuni ed Enti Pubblici, nel quale caso opera quanto al precedente art 9; l'Azienda genera il proprio valore della produzione per oltre l'80% con riferimento al territorio degli Enti detentori del capitale di dotazione; fermo quanto sopra, l'Azienda può operare in rapporto ad altri Enti Pubblici nella forma della convenzione, ed in rapporto a soggetti privati.
- 11) Il Comune di Dossena, a mezzo del presente statuto, degli strumenti di cui all'art 23, del contratto di servizio e di ogni altro atto di propria competenza esercita sull'Azienda un'influenza determinante sulla programmazione e sul controllo di quanto all'art.3.
- 12) L'Azienda informa la propria attività alla prevenzione della corruzione, alla prevenzione dei reati aziendali ed alla trasparenza amministrativa, attivando gli strumenti e le procedure previsti dalla normativa vigente.
- 13) Il capitale di dotazione dell'Azienda è pari ad € 30.000 (euro trentamila).
Il capitale di dotazione può essere aumentato a mezzo di versamenti liquidi e conferimenti di immobili e mobili, materiali ed immateriali.
- 14) Quanto segue è oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale di Dossena:
 - a) il piano-programma ed il budget economico triennale, i quali devono accogliere tra l'altro:
 - le previsioni di dettaglio di conto economico, stato patrimoniale, flussi finanziari e le relative note di commento;
 - la misura del canone che l'Azienda eroga al Comune e degli eventuali contributi a carico del Comune;
 - le linee generali dell'assetto organizzativo aziendale, il piano occupazionale di dettaglio, gli indirizzi in materia assunzionale ed in materia di costi e dinamiche contrattuali;
 - il programma degli acquisti di servizi, forniture, lavori;
 - l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di beni immobili;
 - l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di rami d'azienda;

- l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di partecipazioni detenute dall'Azienda nei soggetti di cui all'art.5;
 - le eventuali forme di indebitamento dell'Azienda ed i relativi limiti dimensionali;
 - l'emissione di obbligazioni o titoli di debito ex art.2483 C.C.;
 - la previsione dei rimborsi spese agli Amministratori;
- b) le variazioni degli strumenti di cui sopra sub a);
 - c) il bilancio di esercizio annuale, corredato da relazioni di confronto con gli strumenti di programmazione di cui sopra sub a) e b), nonché sulla prevenzione del rischio di crisi aziendale;
 - d) la situazione di sintesi dell'andamento reddituale semestrale;
 - e) il piano degli indicatori di bilancio, sia a preventivo sia a consuntivo, che sia rappresentativo degli obiettivi da perseguire;
 - f) il contratto di servizio che disciplini i rapporti tra il Comune di Dossena e l'Azienda, con riferimento ai servizi da affidarsi ed affidati;
 - g) la scelta motivata della numerosità dell'Organo Amministrativo tra le alternative di cui al successivo art 24) e la durata in carica dell'Organo stesso come da successivo art 17);
 - h) eventuali indirizzi ai fini della nomina degli Amministratori dell'Azienda, ferma la competenza del Sindaco del Comune di Dossena alla nomina ed alla revoca, ivi compresa l'individuazione del Presidente e del Vicepresidente nel caso di Consiglio di Amministrazione, la cui nomina avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di quote di genere;
 - i) eventuali indirizzi ai fini della nomina del Revisore, ferma la competenza del Sindaco del Comune di Dossena alla nomina ed alla revoca;
 - j) la determinazione dei compensi degli Amministratori di cui sopra sub h) ove attribuibili, e dei compensi del Revisore sub i);
 - k) le modificazioni dello statuto;
 - l) indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione, quando non compresi in quanto sopra sub a) e b);
 - m) l'autorizzazione all'Organo Amministrativo dell'Azienda alla nomina del Direttore qualora questa non avvenga nella forma della selezione pubblica di cui all'art.34 numero ii), a fronte di specifiche e dettagliate motivazioni, afferenti particolari fasi evolutive dell'Azienda stessa, con durata dell'incarico al Direttore stesso non superiore a 18 mesi;
 - n) l'adesione di nuovi Enti Consorziati, e le correlate operazioni sul capitale di dotazione (aumento o cessione);
 - o) l'approvazione degli schemi di convenzione per l'erogazione di servizi ad Enti Pubblici non consorziati;
 - p) la liquidazione e lo scioglimento anticipato dell'Azienda, per cui si rinvia anche al successivo art 41.

- 15) Gli Amministratori, il Revisore, dipendenti, consulenti, terzi debbono, a richiesta del Comune di Dossena, partecipare alle sedute di Consiglio Comunale nelle quali si tratti dell'Azienda.

IV) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

- 16) L'amministrazione dell'Azienda è affidata ad un Amministratore Unico, o ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, nominati dal Sindaco del Comune di Dossena con proprio decreto.
- 17) Il numero dei membri ed il numero di esercizi di durata in carica degli Amministratori sono stabiliti dal Consiglio Comunale, nel rispetto di quanto all'art 26 numero ii), all'atto della nomina degli stessi ed in ogni altro caso.
- 18) Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, il Vice presidente svolge solo la funzione di sostituto del Presidente in caso di assenza ed impedimento; per ogni seduta è nominato un Segretario, anche tra i componenti del Consiglio.
- 19) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, ogni volta che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due componenti.
La convocazione avviene a cura del Presidente con gli strumenti di cui all'art.15 o a mezzo posta elettronica ordinaria, secondo le regole di cui allo stesso articolo, con comunicazione da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio ed al Revisore, o in caso di urgenza da spedire almeno 24 ore prima.
Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori ed il Revisore.
- 20) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di due componenti sui tre nominati, ovvero di tre su cinque.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto favorevole di chi presiede il Consiglio.
Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione il Direttore senza diritto di voto, ma esprimendo il proprio parere sulle relative deliberazioni.
Partecipa inoltre alle sedute il Revisore, quando tra gli argomenti da trattare vi siano tematiche di programmazione e consuntivazione, ed altre di rilevante interesse per l'Azienda, in materia economico – finanziaria.
- 21) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza, dall'Amministratore più anziano.
Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
L'Amministratore Unico mantiene il libro delle proprie determinazioni; il Direttore esprime il proprio parere sulle relative determinazioni.
- 22) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
- 23) Se, per qualunque causa, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione vengano a

mancare due dei tre Amministratori in carica, ovvero tre su cinque, si intenderanno decaduti con effetto immediato tutti gli Amministratori; in tal caso, ed anche quando venga a mancare l'Amministratore Unico, dovrà subito essere informato, dal Revisore o dagli Amministratori decaduti, il Sindaco del Comune di Dossena per la nomina dei nuovi Amministratori.

24) Al di fuori del caso di cui all'articolo precedente, qualora vengano a mancare, per qualsiasi causa (morte, dimissioni o altro), uno o più amministratori o l'Amministratore Unico, o in caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni di un Consigliere, il Sindaco del Comune di Dossena provvede a sostituirli entro un mese dalla cessazione.

In caso di nomina di nomina del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto mandato e quella di accettazione della carica da parte degli Amministratori di nuova elezione, l'Amministratore Unico o il Consiglio decaduto continuano ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto solo per la gestione ordinaria nei 45 giorni successivi alla data di decadenza; gli atti assunti successivamente dagli amministratori decaduti sono nulli.

25) Non possono ricoprire cariche di Amministratore, di Direttore, di Revisore coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa pubblicistica e civilistica per tempo vigente.

26) All'Amministratore Unico ed al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione dell'Azienda, fatto salvo quanto di competenza di Consiglio Comunale ai sensi del precedente art 14 e del Direttore di cui all'art 33, ed in particolare:

- i) L'approvazione preliminare o la proposta degli atti di Consiglio Comunale di cui all'art 14 lettere da a) a f);
- ii) La nomina del Direttore, in esito a procedure di selezione pubblica, con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale, e con durata dell'incarico in ogni caso non superiore a cinque anni nel rispetto delle vigenti norme di diritto del lavoro;
- iii) La definizione della macro-struttura organizzativa aziendale;
- iv) L'approvazione di eventuali regolamenti aziendali in materia di (in via esemplificativa e non esaustiva) appalti, personale, accesso agli atti;
- v) L'avvio delle procedure di acquisto di lavori, forniture, servizi per valori contrattuali superiori ad € 40.000 (euro quarantamila);
- vi) L'avvio delle procedure di selezione di personale;
- vii) L'approvazione degli esiti delle procedure di cui sopra sub v) e vi), e le relative aggiudicazioni di appalti ed assunzioni di personale;
- viii) La presa d'atto dei provvedimenti disciplinari e di licenziamento nei confronti del personale, assunti dal Direttore;
- ix) L'apertura e la chiusura di conti bancari e l'approvazione di altre operazioni finanziarie di breve e medio – lungo termine;
- x) Le deliberazioni sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.

27) Il Consiglio di Amministrazione se nominato, nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, ad uno solo dei suoi componenti compreso il Presidente; sono fatte salve le competenze del Direttore, di cui all'art 33.

28) L'Amministratore Unico, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- è il legale rappresentante della Azienda di fronte ai terzi ed in giudizio;

- è il rappresentante istituzionale dell'Azienda, e cura i relativi rapporti con il Comune di Dossena (e gli eventuali Enti Consorziati di cui all'art 9) e gli altri soggetti pubblici e privati;
- assicura la coerenza dell'attività dell'Azienda;

- ad esso spetta la sottoscrizione dei contratti e degli atti di cui sopra all'art 26;

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente:

- coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione;

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

- coordina l'attività dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- vigila sul buon andamento dell'Azienda in generale e sull'operato del Consiglio di Amministrazione e del Direttore, in particolare rispettivamente circa l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale e del Consiglio di Amministrazione;

- adotta nei casi di assoluta necessità ed urgenza i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica dello stesso nella sua prima adunanza.

29) In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato, il potere di rappresentanza e firma spetta al Vicepresidente, se nominato, e, in mancanza, all'amministratore più anziano di età; rispettivamente in coerenza con le deleghe ricevute, e limitatamente a ciò, la rappresentanza spetta, se nominato, all'Amministratore Delegato e / o al Direttore.

30) Solo per specifici singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Azienda e la relativa firma possono essere conferite ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

31) Il Consiglio Comunale determina un importo complessivo per la remunerazione di ogni Amministratore, laddove attribuibile, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto della normativa vigente; agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

32) Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, l'Azienda assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Azienda commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Azienda.

È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 472 / 1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

V) DIRETTORE

33) Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'Azienda, ed in particolare:

A) L'elaborazione degli schemi degli atti da assumere da parte dell'Organo Amministrativo;

B) La partecipazione, con funzioni consultive, alle sedute del Consiglio di Amministrazione o alle determinazioni dell'Amministratore Unico;

C) L'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo;

D) L'approvazione della micro-struttura organizzativa aziendale;

E) La direzione del personale aziendale, ed in generale la gestione operativa aziendale,

- provvedendo ai relativi interventi per il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità;
- F) L'assunzione dei provvedimenti disciplinari nei confronti del personale e di licenziamento, di cui l'Organo Amministrativo prende atto;
 - G) La competenza ad acquisti di servizi, forniture e lavori di valore contrattuale inferiore ad euro 40.000;
 - H) La firma della corrispondenza e di tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico;
 - I) La competenza a tutte le operazioni non specificamente rientranti tra quelle spettanti al Consiglio Comunale ex art 14 ed all'Organo Amministrativo ex art 26.
- 34) La nomina del Direttore è di competenza dell'Amministratore Unico o del Consiglio d'Amministrazione, come specificato all'art 26 numero ii), salva la competenza autorizzatoria del Consiglio Comunale nel caso di cui all'art 14 lettera m).
- 35) L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione stabilisce, nell'ambito della procedura di selezione o comunque con proprio atto, il compenso del Direttore e gli altri eventuali elementi costituenti il rapporto con il Direttore laddove non previsti dallo statuto.
- 36) Ai fini della nomina, il Direttore deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali a livello manageriale.
- 37) Al Direttore si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli Amministratori in relazione ai compiti affidati.

VI) REVISORE

- 38) Il Sindaco nomina un Revisore.
Il Revisore dura in carica tre anni e non è revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.
Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.
Il Revisore esprime pareri sul bilancio di esercizio, sul piano programma e sul budget, ed elabora le relazioni richieste.
Il Revisore esercita il controllo sull'Azienda e la revisione legale ai sensi della normativa civilistica.
Gli atti del revisore dei conti vengono inseriti in apposita raccolta cronologica.

VII) BILANCIO ED UTILI

- 39) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
- 40) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dal Consiglio Comunale nella deliberazione di approvazione del bilancio.

VIII) RECESSO E LIQUIDAZIONE

- 41) La liquidazione e lo scioglimento dell'Azienda sono di competenza del Consiglio Comunale di Dossena.
Nel caso di adesione di altri Comuni ed Enti diversi dal Comune di Dossena, il diritto di recesso compete all'Ente Consorziato nei casi previsti dalla normativa civilistica in materia di società per azioni.
Il Consorziato che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo

raccomandata A.R. agli altri Consorziati, agli Amministratori ed al Revisore.

La raccomandata, con l'indicazione delle generalità del Consorziato recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dal giorno in cui:

- * è stata iscritta nel registro delle imprese la deliberazione che legittima il recesso;
- * il Consorziato recedente ha ricevuto la comunicazione, la quale deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un accadimento che legittima il suo diritto di recesso;
- * il Consorziato recedente è comunque venuto a conoscenza dell'accadimento che legittima il suo diritto di recesso;
- * è stata trascritta nel relativo libro la decisione degli Amministratori che legittima il diritto di recesso.

Gli Amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Spetta al Consorziato recedente una quota del capitale nominale di dotazione, senza rivalutazioni, rapportata a quanto all'art.13.

Non compete al Consorziato il diritto di recesso in relazione alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine dell'Azienda.

- 42) La liquidazione della Azienda, deliberata dal Consiglio Comunale del Comune di Dossena è affidata ad un liquidatore nominato dal Sindaco; il Consiglio Comunale delibererà anche in merito ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ai poteri del liquidatore ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa; il residuo liquido in esito alla procedura spetta al Comune di Dossena o è suddiviso tra gli Enti Consorziati in relazione alle quote di capitale di dotazione detenute; all'estinzione dell'Azienda si interrompe rapporto con il personale dipendente dell'Azienda stessa.

IX) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 43) Le controversie che dovessero insorgere tra la Azienda ed il Comune di Dossena (nonché, ove presente, ciascun altro Consorziato, ovvero tra i Consorziati medesimi), connesse all'interpretazione ed applicazione dello statuto e / o, più in generale, all'esercizio dell'attività aziendale, sono sottoposte al Consiglio Comunale di Dossena ed in ogni caso devolute all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

Il sottoscritto Guido Mastropietro, Legale Rappresentante di Azienda Speciale Dossena dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR n. 445/2000 in casi di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo Decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale." (artt.23 bis, comma 2, ultimo capoverso, d.lgs 82/2005 e 6 del d.p.c.m. 13 novembre 2014).